

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1217 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 MARZO 2002, N. 28, RECANTE MODIFICHE ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488, RELATIVE AL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO DEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI CIVILI, PENALI E AMMINISTRATIVI, NONCHÉ ALLA LEGGE 24 MARZO 2001, N. 89, IN MATERIA DI EQUA RIPARAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (2639)**

**(A.C. 2639 — Sezione 1)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. All'onere derivante dalle modifiche apportate ai commi 5 e 9 dell'articolo 1 del decreto-legge di cui al comma 1, valutato in 4.220 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. All'onere derivante dal comma 4 della Tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre

1999, n. 488, come sostituito dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge di cui al comma 1, valutato in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

*(Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e alla tabella 1).*

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso

introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2. La parte che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in causa o svolga intervento autonomo, cui consegua l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla legge ».

2. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno ».

3. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppresse le seguenti parole: « ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda ».

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

« 5-bis. Entro dieci giorni dal momento in cui si determina il presupposto del pagamento del contributo o della integrazione ai sensi del comma 3, il funzionario addetto all'ufficio giudiziario, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della tabella 1, avvertendo espressamente che, in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si procederà alla riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale ».

5. Il comma 8 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di causa, ed i procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione ».

6. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti già iscritti a ruolo alla data del 1° marzo 2002 la parte si avvale delle disposizioni del presente articolo versando, per la prima udienza utile, l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione:

a) del 20 per cento per le cause iscritte prima dell'anno 1997;

b) del 50 per cento per le cause iscritte prima del 1° gennaio 2000;

c) del 70 per cento per le cause iscritte dal 1° gennaio 2000.

Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti rimessi o assunti in decisione, anche se rimessi sul ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, né i procedimenti iscritti a ruolo anteriormente al 1° gennaio 1992. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa ».

7. Dopo il numero 3 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

« 3-bis. Nell'ipotesi di cui all'articolo 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è dovuto il contributo pari a euro 516,50 ».

8. Nel numero 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: « titolo I » sono inserite le seguenti: « , capo I, III e IV, » e sono soppresse le parole: « e II, », nonché l'ultimo periodo dalle parole: « il contributo » alle parole: « procedura civile ».

9. Dopo il numero 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

« 4-bis. Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonché per i procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo II, ad eccezione del capo I, del codice di procedura civile, è dovuto il contributo indicato alla lettera b) del numero 1 della presente tabella ».

10. Dopo il numero 5 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

« 5-bis. Per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 103,30. Il contributo non è dovuto per i procedimenti esecutivi per consegna e rilascio ».

11. Dopo il numero 5-bis della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

« 5-ter. Per i procedimenti in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30 ».

#### ART. 2.

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89).

1. Dopo l'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. - 1. Il procedimento di cui all'articolo 3 è esente dal pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ».

#### ART. 3.

(Modifiche all'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile).

1. Nell'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni, le parole: « l'indicazione delle parti, » sono sostituite dalle seguenti: « l'indicazione delle generalità delle parti e del codice fiscale, ».

#### ART. 4.

(Norma transitoria).

1. Per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1° marzo 2002 alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i procedimenti, già iscritti a ruolo alla data del 1° marzo 2002, per i quali la parte si è avvalsa della facoltà di versare il contributo nella misura del 50 per cento, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.

#### ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

### (A.C. 2639 - Sezione 2)

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, è premesso il seguente:

« 01. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

”1. A tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti civili, penali ed amministra-

tivi ed in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, inclusi quelli ad essi antecedenti, necessari o funzionali, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario. Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti di cui al presente comma richieste dalle parti del procedimento si intendono esenti dal bollo. I diritti di cancelleria non si applicano ai procedimenti non giurisdizionali” »;

*al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, dopo le parole: « i valori indicati nella tabella 1 allegata alla » è inserita la seguente: « presente »;*

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al secondo periodo, dopo le parole: "al pagamento", sono inserite le seguenti: ", anche in via provvisoria," e, in fine, sono aggiunte le parole: "ed è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno" »;

*al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: « Alla fine del medesimo comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: "La dichiarazione deve essere resa anche se la parte è ammessa alla prenotazione a debito. Nel caso di esenzione, la ragione deve essere indicata nella dichiarazione. Nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione circa il valore del procedimento, la causa si presume del valore di cui allo scaglione della lettera g) del comma 1 della tabella 1 allegata alla presente legge" »;*

*al comma 4, capoverso 5-bis, le parole: « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'invito può essere inviato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, può essere depositato presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario »;*

*al comma 5, capoverso 8, dopo le parole: « in corso di causa, » sono inserite le seguenti: « i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non sono in ogni caso soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonché quelli comunque riguardanti la stessa e i procedimenti di cui al titolo II, capi I, II, III, IV e V, del libro quarto del codice di procedura civile »;*

*il comma 6 è sostituito dal seguente:*

« 6. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del 1° marzo 2002, una delle parti può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge in ragione del 50 per cento. La parte che si avvale di tale facoltà effettua apposita dichiarazione sul valore del procedimento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa" »;

*dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:*

« 6-bis. Dopo il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto il seguente:

"11-bis. Laddove la legislazione vigente prevede il pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, il pagamento è effettuato mediante marche da bollo ordinarie".

6-ter. Il comma 1 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"1. Per ogni grado di giudizio nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi:

a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore ad euro 1.033;

b) euro 62 per i processi di valore superiore ad euro 1.033 e fino ad euro 5.165;

c) euro 155 per i processi di valore superiore ad euro 5.165 e fino ad euro 25.823;

d) euro 310 per i processi di valore superiore ad euro 25.823 e fino ad euro 51.646;

e) euro 414 per i processi di valore superiore ad euro 51.646 e fino ad euro 258.228;

f) euro 672 per i processi di valore superiore ad euro 258.228 e fino ad euro 516.457;

g) euro 930 per i processi di valore superiore ad euro 516.457";

*il comma 7 è sostituito dal seguente:*

« 7. Dopo il comma 3 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

"3-bis. Per le procedure fallimentari, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura è dovuto il contributo di cui alla lettera f) del comma 1";

*il comma 8 è sostituito dal seguente:*

« 8. Il comma 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel libro quarto, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, è

ridotto alla metà. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei procedimenti di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei procedimenti di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno";

*al comma 9, all'alinea, la parola: « numero » è sostituita dalla seguente: « comma » e al capoverso 4-bis le parole: « ad eccezione del capo I » sono sostituite dalle seguenti: « capo VI » e la parola: « numero » è sostituita dalla seguente: « comma »;*

*ai commi 10 e 11, all'alinea, la parola: « numero » è sostituita dalla seguente: « comma ».*

*All'articolo 2, capoverso, dopo le parole: « ART. 5-bis. » è inserita la seguente rubrica: « (Gratuità del procedimento) » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il procedimento iscritto prima del 13 marzo 2002 è esente dalla imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario ».*

*All'articolo 3, comma 1, le parole: « l'indicazione delle generalità delle parti e del codice fiscale, » sono sostituite dalle seguenti: « l'indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, ».*

*All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: « entrata in vigore » sono inserite le seguenti: « della legge di conversione » e le parole da: « e per i procedimenti, già iscritti » fino a: « nella misura del 50 per cento » sono soppresse.*

#### (A.C. 2639 – Sezione 3)

#### PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE.

**(A.C. 2639 – Sezione 4)****ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

considerato che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 28 del 2002, relativo al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili penali ed amministrativi, nonché relativo a norme sulla equa riparazione, prevede all'articolo 1, comma 5 capoverso 8, una estensione della esenzione da contributo impositivo, a varie fattispecie ritenute meritevoli di tale beneficio;

considerato che tuttavia non si prevede in nessuna parte della normativa la assoluta gratuità della procedura e la esenzione totale da spese, per quei cittadini il cui reddito non consente la attivazione o il ricorso alla funzione giurisdizionale;

considerato che tale mancata previsione si pone in contrasto con il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ed impedisce di realizzare per tutti i cittadini, il diritto alla difesa, anche in sede civile o amministrativa;

impegna il Governo

ad estendere, con proprio provvedimento, la gratuità del processo e la esenzione da ogni forma di imposizione per tutti i cittadini che siano ricompresi nelle fasce di povertà.

9/2639/1. Fanfani.

La Camera,

considerato che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 28 del 2002, relativo al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili penali ed amministrativi, nonché relativo a norme sulla equa riparazione, all'articolo 1, prevede tutt'ora che

i diritti di cancelleria siano applicabili al rilascio di copie per il quale è stato per altro escluso il diritto di bollo;

considerato che ciò rappresenta una anomalia del sistema ed una inaccettabile perpetrazione di un appesantimento anacronistico di un sistema di esazione,

impegna il Governo

ad eliminare progressivamente il pagamento dei diritti di cancelleria per tutti gli atti e le copie di essi a chiunque rilasciate, anche per i procedimenti giurisdizionali di ogni tipo

9/2639/2. Annunziata.

La Camera,

considerato che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 28 del 2002, relativo al contributo unificato di iscrizione al ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili penali ed amministrativi, nonché relativo a norme sulla equa riparazione, all'articolo 1 comma 7, 3-bis, prevede il pagamento del contributo di cui alla lettera f) del comma 1, anche per le procedure fallimentari;

che tale previsione pare del tutto irrazionale perché impone pagamenti a carico di chi è già stato penalizzato dall'essere stato coinvolto in una procedura fallimentare che parrebbe più corretto prenotare a debito la somma, inserendola in via di prededuzione o privilegiata alla procedura fallimentare;

impegna il Governo

ad emanare apposito provvedimento al fine di consentire che tutte le spese per diritti e contributo, connesse e derivanti per i creditori fallimentari in conseguenza di azioni giudiziarie volte al conseguimento del proprio diritto di credito, siano prenotate a debito e recuperate in prededuzione o in via privilegiata dal passivo fallimentare.

9/2639/3. Iannuzzi, Fanfani.